



## **Determinazione n. 10 del 21.01.2019: Manutenzione ordinaria estintori e porte tagliafuoco per l'anno 2020 - assunzione impegno di spesa**

-----Il Consigliere Tesoriere-----

- VISTA la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio *"provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine..."*;
- VISTO il "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", approvato con delibera n. 104 del 28/02/2011 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 2 del "Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" rubricato "Deliberazione del Consiglio e Responsabile del Procedimento", secondo cui *"Il Direttore Amministrativo è il Responsabile Unico del Procedimento..."*;
- VISTO l'art. 25, comma 1 del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi del Lazio", approvato con delibera n. 82 del 22/03/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Direttore nell'ambito delle dotazioni di bilancio..."*;
- VISTO l'art. 1, lettera e) del suddetto Regolamento il quale prevede che *"..in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali ..le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere Tesoriere.."*;
- VISTO l'art. 14, I comma lett. d) del "Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio" il quale prevede tra le attribuzioni del Consigliere Tesoriere che *"Sostituisce il Direttore in caso sia vacante ovvero sia assente per ragioni di salute o personali."*;
- PREMESSO che, ad oggi, all'interno della struttura amministrativa dell'Ente, la figura del direttore è vacante;
- VISTO il D.M. 10.03.1998 rubricato "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. rubricato *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e, in particolare, l'art. 43, I comma lettera e bis) il quale prevede che il datore di lavoro *"garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi"*;

~ pag. 1 di 3 ~



- VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTO l’art. 35 del suddetto decreto rubricato “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti”;
- VISTO in particolare, l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto sopra citato, ai sensi del quale *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- VISTO, altresì, l’art. 10 del summenzionato Regolamento rubricato “Acquisizione di servizi e forniture in economia”;
- VISTO, altresì, l’art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale *“...per l’acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a euro 40.000,00, esclusa IVA, è consentito al Responsabile del Procedimento provvedere ad affidamento diretto, con un unico preventivo o offerta, nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio, nonché nel rispetto dei principi di specializzazione e rotazione.”*;
- VISTA la deliberazione consiliare n. 558 del 18/11/2019 con la quale sono state pianificate le esigenze dell’Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l’anno 2020, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell’affidamento degli stessi;
- PRESO atto della necessità di procedere alla manutenzione ordinaria degli estintori e delle porte tagliafuoco presso la sede dell’Ente nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- VISTA la proposta contrattuale della MAR ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO S.R.L. , ns. prot. n. 452 del 17.01.2020, avente ad oggetto il servizio di sorveglianza, di controllo, di revisione e il collaudo degli estintori nonché la manutenzione ordinaria di porte tagliafuoco e l’aggiornamento del registro antincendio;
- CONSIDERATO che nella suddetta proposta contrattuale è previsto un canone di manutenzione per gli estintori a polvere kg. 6 al prezzo semestrale di euro cad. 8,00 (otto/00) ed estintori a CO2 kg 2/5 al prezzo semestrale di euro 8,00 (otto/00); per l’estinguente: polvere euro/kg. 3,00 (tre/00), smaltimento polvere euro/kg. 0,60 (sessantacentesimi), CO2 euro/Lt. 4,00 (quattro/00), valvola estintori a CO2 da kg 2/5 euro/cad. 17,90 (diciassette/90); per i servizi relativi alla manutenzione ordinaria delle porte tagliafuoco ogni visita euro 18,00 (diciotto/00) cad.; per l’aggiornamento del registro antincendio ogni visita euro 3.00 (tre/00) cad.;
- PRESO ATTO che il predetto servizio di manutenzione ha una durata di un anno e che il prezzo rimarrà bloccato per tutta la durata del periodo contrattuale salvo l’aggiornamento in base all’indice ISTAT di riferimento;
- RITENUTO opportuno accettare l’offerta in relazione a tale servizio;

~ pag. 2 di 3 ~



- VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;
- DATO ATTO che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z462BA4F25, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;
- VISTO il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020;

-----determina-----

per i motivi di cui in premessa:

di accettare l'offerta contrattuale della MAR ANTINFORTUNISTICA E ANTINCENDIO S.R.L. , ns. prot. n. 452 del 17.01.2020, indicata in premessa.

L'onere relativo trova imputazione nell'U.P.B. 1.1.2. (Oneri per il personale in attività di servizio), capitolo 1.1.2.006. (Spese derivanti dalla sicurezza sul lavoro) del bilancio dell'esercizio finanziario in corso.

Roma, 21 gennaio 2020

Il Consigliere Tesoriere

(Direttore f.f.)

Dott. David Pelusi

~ pag. 3 di 3 ~